



Contratto: proseguono le trattative

Il giorno 4 luglio 2024, si è tenuto il terzo confronto, in sede tecnica, a palazzo Vidoni, relativo al negoziato per il rinnovo del contratto di lavoro del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, riferito al triennio 2022/2024.

Si è trattato di un ulteriore confronto, su linee d'indirizzo generale, per individuare il percorso di allocazione delle risorse economiche rese disponibili dal Governo, in relazioni anche alle priorità collegate alla parte normativa.

La trattativa giunge con un significativo ritardo, per colpa della politica che, ormai, da oltre un decennio, finanzia il rinnovo contrattuale con oltre due anni di ritardo, rispetto alla scadenza naturale del nostro contratto di lavoro.

Un contratto che, secondo noi, deve essere destinato alle politiche di sostegno del reddito e della retribuzione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

La questione stipendiale, la salvaguardia del potere d'acquisto e la tutela della dignità del lavoro non possono essere considerate residuali.

Purtroppo, nostro malgrado, non possiamo esimerci dal descrivere che il contenuto della tabella proposta è assai lontana dal recupero inflattivo.

SOMMARIO

- Contratto: proseguono le trattative
- Il Siulp chiede la revisione dei tempi di permanenza per i trasferimenti di sede
- Copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria complementare e integrativa a favore del personale della Polizia di Stato
- Nuovi livelli reddituali per il diritto all'assegno per il nucleo familiare
- Le indicazioni del Garante in difesa dei dati personali utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale
- Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi
- Pensioni 2024: tassi di rivalutazione montante e retribuzioni
- Assegnazione di nuovi operatori all'Ufficio VII – Trattamento Pensione e Previdenza. Riconoscimento del significativo sforzo organizzativo profuso
- Misure urgenti in materia penitenziaria e di giustizia

Non si è nemmeno discusso, perché la proposta tabellare è stata rispedita al mittente, delle politiche della famiglia, genitoriali ed abitative.

La delegazione del Siulp ha, pertanto, chiesto nuovi stanziamenti, i quali non potranno non essere ripartiti sulla parte fissa e continuativa dello stipendio, considerata la necessità di sanare la gravissima perdita del potere d'acquisto poiché, come affermato nel primo incontro con la parte politica, le somme stanziare non solo non recuperano il deficit del reddito dei poliziotti, ma è un finanziamento molto distante dal recupero degli ulteriori 600 euro di perdita con riferimento alle buste paga degli ultimi tre anni in relazione all'inflazione reale.

Ad oggi, inoltre, le risorse per la specificità sono circa 8 milioni di euro, ovvero solo 7 euro a persona, da suddividere per tutte le voci, alcune delle quali ferme ai valori di circa 20 anni fa.

La specificità, che da sempre, rappresenta lo strumento per migliorare, aumentare e meglio remunerare l'operatività richiesta ai poliziotti.

La prossima riunione è stata fissata per il giorno 10 luglio p.v..

Riportiamo di seguito la tabella relativa all'ipotesi di distribuzione delle risorse.

IPOTESI DESTINAZIONE RISORSE 2024

 Unità conto annuale 2021 + assunzioni *extra turn-over* 2022/2024

		Mesi per calcolo parametro	Mesi per calcolo straordinario	Mesi per calcolo IMPIAP
Decorrenza incrementi	01/01/2024	13,00	12,00	13,00
Nuovo valore punto parametrico dal	01/01/2024	194,15	FFPP e FFAA	Incremento punto parametrico in valore assoluto
Valore punto parametrico vigente		183,15		11,00

LORDO STATO

	Risorse totali	Risorse disponibili per contratto al netto dell'art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per parametro	Risorse utilizzate per IMPIAP	Percentuale utilizzo fondamentale su risorse disponibili al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per rivalutazione straordinaria	Risorse residue per accessorio al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse art. 1, comma 347, della Legge 30/12/2023 n. 213	Totale risorse residue disponibili per accessorio	Risorse impegnate per trattamento accessorio	Risorse residue
	a	b	c	d	e=(c+d)/b	f	g= b-c-d-f	h= a-h	i= g+h	l	m= l-l
Polizia di Stato	338.835.110	332.240.932	193.088.110	71.325.269	79,58%	28.708.776	39.118.776	6.594.178	45.712.954		45.712.954
Arma dei carabinieri	383.906.346	376.435.022	220.602.753	82.338.752	80,48%	27.238.639	46.254.878	7.471.324	53.726.202		53.726.202
Guardia di finanza	217.192.095	212.965.250	126.393.826	47.823.015	81,81%	15.117.968	23.630.441	4.226.845	27.857.286		27.857.286
Polizia penitenziaria	129.777.396	127.251.757	75.720.511	27.287.456	80,95%	8.631.822	15.611.968	2.525.639	18.137.607		18.137.607
SMD	448.822.992	440.088.306	279.700.947	96.955.027	85,59%	11.297.853	52.134.478	8.734.686	60.869.164		60.869.164
TOTALE/MEDIA	1.518.533.939	1.488.981.267	895.506.147	325.729.519	82,02%	90.995.059	176.750.542	29.552.672	206.303.214	-	206.303.214

LORDO DIPENDENTE

	Risorse totali	Risorse disponibili per contratto al netto dell'art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per parametro	Risorse utilizzate per IMPIAP	Percentuale utilizzo fondamentale su risorse disponibili al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per rivalutazione straordinaria	Risorse residue per accessorio al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse art. 1, comma 347, della Legge 30/12/2023 n. 213	Totale risorse residue disponibili per accessorio	Risorse impegnate per trattamento accessorio	Risorse residue	Ammontamento medio mensile stipendiale	Ammontamento medio mensile IMPIAP	Totale ammontamento medio mensile parte fissa	Totale ammontamento medio mensile parte fissa al netto IVC
	a	b	c	d	e=(c+d)/b	f	g= b-c-d-f	h= a-h	i= g+h	l	m= l-l				
Polizia di Stato	244.858.441	240.093.172	135.967.967	53.749.261	79,02%	21.634.345	28.741.599	4.765.269	33.506.868		33.506.868	110,22	43,57	153,79	83,14
Arma dei carabinieri	277.429.069	272.029.934	155.343.112	62.048.796	79,91%	20.526.480	34.111.547	5.399.135	39.510.682		39.510.682	112,29	44,85	157,14	85,16
Guardia di finanza	156.953.386	153.898.865	89.003.468	36.038.444	81,25%	11.392.591	17.464.362	3.054.521	20.518.883		20.518.883	116,30	47,09	163,39	88,85
Polizia penitenziaria	93.783.347	91.958.200	53.320.548	20.563.268	80,35%	6.504.764	11.569.620	1.825.147	13.394.767		13.394.767	107,45	41,44	148,89	80,02
SMD	324.340.939	318.028.838	196.958.628	73.063.321	84,90%	8.513.831	39.493.058	6.312.101	45.805.159		45.805.159	116,23	43,12	159,35	84,84
TOTALE/MEDIA	1.097.365.182	1.076.009.009	630.593.724	245.463.089	81,42%	68.572.011	131.380.185	21.356.173	152.736.358	-	152.736.358	112,50	44,01	156,51	84,40



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

Download on the App Store | Android App on Google play

Il Siulp chiede la revisione dei tempi di permanenza per i trasferimenti di sede



Riportiamo il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Pref. Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., il 3 luglio u.s.:

“Signor Capo della Polizia,

Siamo con la presente a riproporre parte delle riflessioni già sviluppate in occasione del dibattito parlamentare relativo alla discussione del DDL 1053, che contempla, per quanto a noi più interessa, anche un’ipotesi di modifica, in peius, della

disciplina dei trasferimenti del personale di ciascun ruolo neo-assegnato al termine del corso di formazione.

Per ribadire come, a nostro sommo avviso, sussistano le condizioni - e a ben vedere, per quanto appreso chiariremo, anche l’esigenza - di intervenire rimodulando, in senso opposto a quello immaginato dal testo in discussione alle Camere, l’istituto in menzione.

In primo luogo, perché, come noto, la più parte degli stabili della Polizia di Stato non è munito di adeguata capacità alloggiativa, e per l’effetto non è possibile assicurare ai neo assegnati una adeguata sistemazione, costringendoli a ricercare nel libero mercato un alloggio che in alcune realtà, soprattutto quelle metropolitane che assorbono una cospicua aliquota degli interessati, presenta costi proibitivi anche nella cintura periferica della conurbazione. A ciò si aggiunge la necessità di dotarsi di un mezzo di trasporto privato nei non infrequenti casi in cui il tragitto per raggiungere la sede di lavoro non è servito da mezzi pubblici per poter raggiungere il posto di lavoro.

Tali gravami, rilevanti a prescindere dal ruolo di appartenenza, sono particolarmente opprimenti per i vincitori di concorsi interni c.d. perdenti sede, e cioè, essenzialmente, i neo Vice Ispettori. Ciò in quanto si tratta di operatori con una pregressa apprezzabile anzianità di servizio e che, in generale, nella sede di origine presso cui in precedenza prestavano servizio nelle more della procedura concorsuale, hanno consolidato relazioni familiari, con prole e onerosi mutui a carico.

In definitiva la disarmonia che intendiamo denunciare è quella che vede centinaia di operatori che hanno ottenuto una agognata progressione di carriera passando per selettive procedure concorsuali, e con accesso a posizioni lavorative apparentemente più gratificanti, di fronte all’alternativa tra l’accettare la dolorosa prospettiva di anni di attesa lontani dai propri affetti - con dispendio delle tutt’altro che marginali risorse patrimoniali - o il dover rinunciare al traguardo professionale meritoriamente raggiunto.

Un disequilibrio per rimediare al quale basterebbe, ad esempio, togliere l’angusto vincolo della permanenza minima, attuando un turn over cadenzato in ragione dell’immissione in servizio dei vincitori dei successivi concorsi - interni o meno che siano - per Vice Ispettori. Si riuscirebbe così ad assicurare un bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione, orientate alla copertura di carenze organiche di determinate sedi, e quelle del personale, che beneficerebbe di una riduzione delle disutilità da sopportare, con correlati positivi risolti in termini di maggiore propensione al momentaneo sacrificio, non disgiunte dalle favorevoli ricadute sulla quotidianità lavorativa.

In definitiva sono molteplici i versanti che autorizzano a considerare come ottimale la prospettata soluzione, che potrebbe essere attuata in via sperimentale con il temporaneo congelamento degli effetti dell’art. 55, co. 1, del DPR 335/1982, aprendo la mobilità per tutti i ruoli in corrispondenza dell’uscita dai prossimi corsi di formazione.

Una opzione che a ben vedere non è affatto inedita, essendo stata già attuata in concomitanza con il Giubileo straordinario del 2017. E proprio l’imminente avvio delle celebrazioni del prossimo periodo giubilare offre i presupposti per poter immaginare la riproposizione della deroga già positivamente testata nel recente passato.

Confidando nella consueta sensibilità per i temi che interessano il benessere lavorativo del personale, auspichiamo che la nostra sollecitazione possa essere apprezzata dall’Autorevole istanza cui la presente è destinata.”

Copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria complementare e integrativa a favore del personale della Polizia di Stato



Con [circolare ASS/2^ prot. 0022151 del 3 luglio 2024](#), la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ha sottoscritto un contratto di copertura assicurativa con Postevita, per l'assistenza sanitaria complementare e integrativa a favore del personale della Polizia di Stato, in vigore dal 01 luglio 2024 e valida fino al 31 dicembre 2025

La Polizza BASE in favore del personale in servizio, compresi gli allievi, della Polizia di Stato è completamente

a carico dell'Amministrazione.

L'adesione è aperta anche al personale in pensione. Fino al 31 agosto 2024 sarà possibile estendere le garanzie al nucleo familiare o incrementare le coperture. Il contratto prevede la possibilità di adesione al Piano di Assistenza Sanitaria, alle medesime condizioni tecniche, del nucleo familiare del dipendente, del personale in quiescenza, e del nucleo familiare del personale in quiescenza, attraverso la c.d. Polizza ESTESA, avente le stesse caratteristiche e condizioni tecniche della Polizza BASE:

- Polizza ESTESA 1: nucleo familiare dell'assistito con Polizza BASE;
- Polizza ESTESA 2: personale in quiescenza;
- Polizza ESTESA 3: nucleo familiare del personale in quiescenza che abbia sottoscritto la Polizza ESTESA 2.

Il contributo di adesione delle suddette estensioni di copertura sarà a carico del dipendente attraverso le modalità indicate nella guida operativa.

Inoltre, è prevista l'attivazione di ulteriori coperture facoltative (le c.d. Polizza FULL GOLD e Polizza FULL PLATINUM) agli assistiti con polizza BASE ed ESTESA.

Nuovi livelli reddituali per il diritto all'assegno per il nucleo familiare



Con [circolare numero 65 del 15 maggio 2024](#) l'INPS ha diramato istruzioni in relazione alle condizioni per il diritto all'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 che stabilisce la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT e intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2023 e l'anno 2022, è risultata pari a + 5,4 per cento.

Pertanto, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

La circolare contiene le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le indicazioni del Garante in difesa dei dati personali utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale



Il Garante della privacy ha pubblicato le indicazioni per difendere i dati personali pubblicati online da soggetti pubblici e privati in qualità di titolari del trattamento dal *web scraping*, la raccolta indiscriminata di dati personali su internet, effettuata, da terzi, con lo scopo di addestrare i modelli di Intelligenza artificiale generativa (IAG).

Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dall'Autorità nell'ambito dell'indagine conoscitiva, deliberata lo scorso dicembre.

In attesa di pronunciarsi, all'esito di alcune istruttorie già avviate tra le quali quella nei confronti di OpenAI, sulla liceità del *web scraping* di dati personali effettuato sulla base del legittimo interesse, l'Autorità ha ritenuto necessario fornire a quanti pubblicano online dati personali in qualità di titolari del trattamento talune prime indicazioni sull'esigenza di compiere alcune valutazioni in ordine all'esigenza di adottare accorgimenti idonei a impedire o, almeno, ostacolare il *web scraping*.

Nel documento (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10020316>) l'Autorità suggerisce alcune tra le misure concrete da adottare quali: la creazione di aree riservate, accessibili solo previa registrazione, in modo da sottrarre i dati dalla pubblica disponibilità; l'inserimento di clausole *anti-scraping* nei termini di servizio dei siti; il monitoraggio del traffico verso le pagine web per individuare eventuali flussi anomali di dati in entrata e in uscita; interventi specifici sui bot utilizzando, tra le altre, le soluzioni tecnologiche rese disponibili dalle stesse società responsabili del *web scraping*.

Si tratta di misure non obbligatorie che i titolari del trattamento dovranno valutare, sulla base del principio di accountability, se mettere in atto per prevenire o mitigare, in maniera selettiva, gli effetti del *web scraping*, in considerazione di una serie di elementi: lo stato dell'arte tecnologico; i costi di attuazione, in particolare per le PMI. Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (fonte: Garante Privacy).

Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 196 COMMISSARI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 25 GENNAIO 2024

DOMANDE PRESENTATE: 3547

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 7 maggio 2024;

Sono state effettuate n. 29 riunioni deliberanti;

Sono stati valutati n. 569 elaborati;

Aggiornamento al 28 giugno 2024

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER 1447 POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE, INDETTO CON DECRETO DEL 4 NOVEMBRE 2023

DOMANDE PRESENTATE: 18294

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 1° febbraio 2024;

Sono state effettuate n. 41 riunioni deliberanti;

Sono stati valutati n. 17284 candidati;

Aggiornamento al 30 giugno 2024

Pensioni 2024: tassi di rivalutazione montante e retribuzioni



In premessa, ricordiamo che il metodo di calcolo contributivo prevede che l'assegno pensionistico venga determinato attraverso la moltiplicazione del montante contributivo rivalutato per il coefficiente di trasformazione legato all'età del pensionando.

Il montante contributivo è l'importo complessivo dei contributi versati durante la propria carriera lavorativa, rivalutati sino al momento della liquidazione della pensione.

Si tratta di un parametro di fondamentale importanza nel calcolo delle pensioni che rientrano nel sistema contributivo, poiché il montante individuale rappresenta il capitale che il

lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro ai fini pensionistici.

A fronte della Riforma delle Pensioni Fornero, dal 1° gennaio 2012 questo sistema di calcolo si applica pro quota anche a coloro che nel 1995 avevano già almeno 18 anni di contributi, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2011, alle quali si applica il sistema di calcolo contributivo.

Per determinare il montante individuale contributivo bisogna tenere conto dei seguenti parametri:

- la base imponibile annua corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione di ciascun anno e pari a:
- la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti;
- il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;

il totale dei contributi versati in ciascun anno, calcolati moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo:

- del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente;
- del 24% per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo;
- dal 24% al 33% per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Il montante individuale dei contributi si calcola quindi come la somma dell'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato ogni anno sulla base del tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

La rivalutazione del montante contributivo deve essere calcolata al 31 dicembre di ciascun anno in base ai dati Istat; con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno lavorato, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. In sostanza, l'ultimo anno di contribuzione non deve essere rivalutato.

La rivalutazione del montante per chi va in pensione nel 2024 (in base al coefficiente di capitalizzazione applicato ai contributi versati fino al 31 dicembre 2022) è pari allo 2,3% e si applica alle sole quote di pensione determinate con il sistema contributivo (i contributi versati nel 2023 ed eventualmente nella prima parte del 2024 non sono soggetti a rivalutazione); per le pensioni retributive e miste, il tasso di capitalizzazione è pari ad 1.

Per calcolare la pensione a partire dal montante contributivo individuale bisogna moltiplicare quello complessivo per il coefficiente di trasformazione (legato all'età anagrafica precisa in cui si esce) e poi dividere per 13 mensilità: si otterrà così l'importo della pensione lorda mensile.

Per sapere a quanto ammonta il proprio montante, basta accedere al proprio estratto conto contributivo sul sito INPS (dal fascicolo previdenziale del cittadino). Contiene tutti i contributi versati con la propria posizione previdenziale, tra versamenti effettivi e figurativi.

All'interno del servizio online, i contributi sono suddivisi in base alle gestioni previdenziali alle quali si è iscritti o si è versato nella vita lavorativa (ad esempio, gestione dipendenti e gestione separata).

La somma di tutti i contributi costituisce il proprio montante contributivo.

Misure urgenti in materia penitenziaria e di giustizia



Il Consiglio dei Ministri, riunito il 3 luglio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Le norme introdotte mirano, tra l'altro, a:

- rafforzare la sicurezza, l'operatività e l'efficienza degli istituti penitenziari mediante l'assunzione di mille unità personale del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria;
- garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, mediante l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile;
- assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, anche attraverso l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;
- introdurre una nuova fattispecie di reato al fine di chiarire definitivamente la punibilità delle condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio;
- eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri;
- razionalizzare benefici e regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare in materia di colloqui telefonici e liberazione anticipata;
- assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche in relazione ai poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello;
- differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo.

In particolare, in materia di reinserimento dei detenuti nella società, si prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell'ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni.

Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all'ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sarà data comunicazione dell'avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensì della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca.

Inoltre, si introduce l'obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d'ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d'accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l'espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

(Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri)